

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALEARI, VINCENZO BIANCHI, PEZZOLI, JANNONE, SIGONA, BURANI PROCACCINI, CAVANNA SCIREA, CHERIO, CHIESA, ROSSO, BONO, DEVICIENTI, DI MUCCIO, CONTE, MASTRANGELI, BERGAMO, MELUZZI, CALDERISI, VALENTI, GODINO, APREA, GIOVANNI PACE, TRAPANI, LUCCHESI, TRINCA, CIOCCHETTI, TADDEI, CALLERI, DEL NOCE, BAIAMONTE, MARIO MASINI, CARLESIMO, SORO

Ridefinizione delle aliquote di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli

Presentata il 2 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imposta sugli spettacoli è attualmente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che colpisce con aliquote fortemente differenziate tanto le variegate forme di giochi e scommesse, quanto gli spettacoli ed i trattenimenti sportivi, teatrali, cinematografici, musicali, da ballo, eccetera.

Tale imposta era nata in origine come imposta di bollo, poi trasformata, a metà degli anni venti, nei cosiddetti « diritti erariali sugli spettacoli ».

Negli anni 1971 e 1972, in sede di riordino del sistema di imposizione indiretta, vennero presentate alcune proposte di legge volte alla soppressione dell'imposta sugli spettacoli, poi abbandonate, per pervenire successivamente all'attuale disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Quest'imposta, dunque, vide la luce in un'epoca in cui gli spettacoli, i trattenimenti, gli avvenimenti culturali e di costume, costituivano patrimonio di una parte esclusiva e minoritaria della popola-

zione; lussi che, in quanto tali, andavano assoggettati a specifica imposizione.

Oggi a distanza di oltre settant'anni dalla prima elaborazione normativa, gran parte delle attività sottoposte all'imposta sugli spettacoli sono alla portata della quasi totalità dei cittadini.

Si pensi ai trattenimenti danzanti, alle manifestazioni sportive, agli spettacoli cinematografici e teatrali: può senz'altro dirsi che non esiste persona che periodicamente non frequenti una discoteca, un cinema, uno stadio od un teatro; oppure che si rechi in visita a mostre e fiere campionarie.

Non si comprende, pertanto, la ragione di mantenere una forma di prelievo tanto aggressivo nei confronti delle attività, degli spettacoli e dei trattenimenti suddetti.

E ciò mentre, nello stesso testo normativo, i giochi, le scommesse e le attività dei *casinò* godono di un trattamento fiscale sicuramente più agevolato, nonostante che queste attività assolvano ad una funzione certamente meno meritoria sotto il profilo sociale ed economico.

L'imposta sugli spettacoli appare tanto più iniqua in quei settori già assoggettati al pagamento del diritto d'autore, giacché i due prelievi, entrambi operati sugli introiti lordi, hanno già portato migliaia di imprenditori in una condizione di autentico collasso economico, ponendo a rischio il livello occupazionale in settori del terziario che potrebbero avere tutte le potenzialità per una prorompente crescita.

La presente proposta di legge — in attesa che un auspicabile miglioramento dei conti pubblici consenta l'abrogazione dell'imposta sugli spettacoli — si pone l'obiettivo di una migliore distribuzione del carico fiscale fra le varie attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, alleggerendo quelle che organizzano spettacoli, trattenimenti, mostre, esposizioni e manifestazioni di vario genere, previste ai numeri da 1 a 5 della annessa tariffa, per accentuare invece la pressione sui settori, meno rilevanti socialmente, del gioco e delle scommesse.

Lo spostamento, seppur parziale, dell'imposizione all'interno dell'imposta sugli spettacoli, consentirà sicuramente di ridare ossigeno a migliaia di aziende a tutt'oggi mortificate da un prelievo assolutamente sproporzionato, che non ha eguali in nessun Paese del mondo.

Basti pensare che per il cinema, il ballo, il teatro e lo sport non esiste alcun tipo di imposta specifica nei seguenti paesi dell'Unione europea: Belgio, Danimarca, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Spagna

Nei Paesi dove un'imposta analoga a quella italiana esiste, essa colpisce in maniera pressoché esclusiva i giochi e le scommesse, oppure i trattenimenti e gli spettacoli a contenuto pornografico.

La presente proposta di legge tende, dunque, anche ad allineare maggiormente la nostra disciplina giuridica con quella, riferita alle medesime attività, vigente nella gran parte dei Paesi membri dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le aliquote di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono modificate nelle seguenti misure:

a) 5 per cento, per le tipologie di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5;

b) 16 per cento, per le tipologie di cui ai numeri 6, 8 e 9;

c) 80 per cento, per la tipologia di cui al numero 7.

